

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO INTER-ISTITUZIONALE  
TRA LE UNIONI DI COMUNI E I COMUNI DELL'AREA INTERNA "APPENNINO  
PIACENTINO-PARMENSE", AI FINI DEL PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE  
DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI).**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede di ..... in  
.....

TRA

1 – l'Unione Alta Val Nure, in persona del ....., domiciliato per la sua  
carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera  
consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

2 – l'Unione Alta val d'Arda, in persona del ....., domiciliato per la sua  
carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera  
consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

3 – l'Unione Valli Taro e Ceno, in persona del ....., domiciliato per la sua  
carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera  
consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

4 – Il Comune di Bardi, in persona del ....., domiciliato per la sua  
carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera  
consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la  
presente convenzione;

**PREMESSO**

- che la Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. n. 571 del 28.04.2014 ha approvato il Documento Strategico Regionale, nel quale sono forniti gli indirizzi strategici per il ciclo di programmazione dei fondi europei 2014/2020 a livello regionale, e sono in particolare individuati i primi orientamenti regionali inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) prevista dall'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 tra lo Stato italiano e la Commissione europea;

- che la Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. n. 473 del 04.04.2016 ha deliberato, in accordo con il Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne elaborato e trasmesso dal Comitato Aree Interne in data 21.03.2016, la individuazione di quattro aree candidate per l'attuazione della SNAI, le quali nell'ordine sono: Appennino Emiliano, Basso Ferrarese, Appennino piacentino-parmense, Alta Valmarecchia; e che nell'Allegato II ha specificato la perimetrazione di ciascuna di esse;

- che nelle aree interne individuate la SNAI prevede la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e a valere sui fondi FSE, FESR, FEASR della programmazione 2014/2020 e quindi attraverso l'integrazione di detti fondi; e che il percorso di implementazione della SNAI, così come previsto dal Comitato nazionale Aree interne, prevede per ogni area-progetto candidata l'elaborazione di una strategia d'area, la quale costituisce la base per attuare gli interventi per mezzo di un Accordo di Programma Quadro;

- che con la già citata delibera n. 473/2016 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che le prime due aree interne individuate (nell'ordine Appennino Emiliano e Basso Ferrarese) sono destinatarie dei finanziamenti nazionali già stanziati a favore della SNAI dalla Legge di stabilità 2014 per il triennio 2014/2016 e dalla Legge di stabilità 2015 per gli anni dal 2014 al 2017; e che le rimanenti aree (nell'ordine Appennino piacentino-parmense e Alta Valmarecchia) restano candidate ad usufruire di ulteriori finanziamenti SNAI che si dovessero rendere disponibili con successive leggi di stabilità, ovvero ad essere beneficiarie di eventuali ri-assegnazioni di risorse nazionali come previsto dalla delibera CIPE n.9 del 28.01.2015, la quale al punto 2.4 dispone che in caso di ritardo nell'approvazione della strategia d'area nelle aree-progetto a più elevato grado di priorità, il Comitato tecnico aree interne possa riallocare il contributo nazionale a favore di altre aree-progetto, all'interno della stessa regione o anche in una regione diversa;

- che la delibera n. 473/2016 al punto 6 stabilisce che per le aree interne selezionate per l'attuazione della SNAI, gli interventi di sviluppo locale saranno sostenuti dai Programmi Operativi FESR e FSE 2014/2020 e dal Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020, nel rispetto delle loro specificità in base a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato Italia, oltre che da eventuali altre risorse regionali che si dovessero rendere disponibili; e al punto 7 stabilisce che qualora le risorse mobilitate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei Fondi SIE risultino superiori al fabbisogno espresso dalle aree interne Appennino Emiliano e Basso Ferrarese, dette risorse potranno essere destinate a favore di iniziative con analoga finalità nelle aree interne Appennino piacentino-parmense e Alta Valmarecchia, nell'ordine dato, nel rispetto delle modalità attuative e delle specificità dei singoli Programmi regionali;

- che la SNAI fissa quale prerequisito per accedere alla possibilità di gestire le risorse economiche destinate agli investimenti, la dimostrazione, da parte di ogni area-progetto, di una comprovata capacità di collaborazione interistituzionale tra i Comuni ricompresi in essa e l'individuazione di un Soggetto coordinatore dell'area (portavoce unico); e che tale collaborazione interistituzionale si sostanzia nella realizzazione di attività per il cui svolgimento è necessario formalizzare le relative obbligazioni mediante convenzione, ai sensi dell'art.30 del d.lgs 267/2000;

- che la Legge Regionale n. 10 del 30.06.2008 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", con successive modifiche, ha recato disposizioni in materia di riordino territoriale ed amministrativo, in particolare per quanto concerne le Comunità Montane e l'assimilazione dell'ordinamento delle stesse a quello delle Unioni di Comuni, nonché per quanto concerne la valorizzazione e l'incentivazione delle Unioni di Comuni quali livello dimensionale adeguato all'espletamento delle funzioni amministrative e all'erogazione di servizi pubblici di prossimità territoriale;

- che la Legge Regionale n. 13 del 30.07.2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", ha recato disposizioni in materia di riordino istituzionale, ruolo e funzione dei soggetti istituzionali del governo territoriale, strumenti per la governance multilivello e l'integrazione amministrativa, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art.1**  
**(Oggetto della convenzione)**

Finalità della presente convenzione è la realizzazione del coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI, tra le amministrazioni locali interessate dall'area interna "Appennino piacentino-parmense" così come perimetrata dalla Regione Emilia-Romagna.

In particolare con la presente convenzione le Unioni di Comuni e il Comune indicati in premessa:

- conferiscono la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo svolgimento di funzioni di coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI all'Unione Alta Val Nure, che accetta di esercitare tale delega e assume il ruolo di Soggetto coordinatore dell'area (portavoce unico);
- si impegnano a contribuire finanziariamente all'acquisizione di un servizio di assistenza tecnica ai fini del percorso di implementazione della SNAI, secondo il piano di riparto allegato.

Il Soggetto coordinatore è ente delegato/capofila per le seguenti funzioni prioritarie:

- rappresentare i soggetti sottoscrittori nei rapporti istituzionali con la Regione Emilia-Romagna e il Comitato Aree Interne, ed altri enti ed amministrazioni ai fini della implementazione della SNAI;
- coordinare e dirigere le attività funzionali all'implementazione della SNAI, nel rispetto dei requisiti e dei criteri fissati nell'Accordo di Partenariato Italia, dal Comitato Aree Interne e dai documenti di programmazione della Regione Emilia-Romagna;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività della presente convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative previste dalla SNAI e trasferirle agli enti convenzionati;
- adottare e dare applicazione a regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;
- compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o privati.

Si indicano di seguito i quattro ambiti di coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI, che la convenzione pone nella responsabilità di iniziativa e di guida del Soggetto coordinatore o ente capofila.

## **1. GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI**

La partecipazione alla SNAI si basa sul soddisfacimento di un requisito di tipo istituzionale, relativo all'adeguamento nell'area-progetto della qualità/quantità dell'offerta di servizi e funzioni fondamentali (amministrazione generale, gestione finanziaria e controlli; servizi pubblici locali, compresi i trasporti; catasto; pianificazione urbanistica; protezione civile; rifiuti urbani; servizi sociali; edilizia scolastica; polizia municipale). Il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la **gestione associata**, a mezzo Convenzione definita ai sensi dell'articolo 30 della Dlgs 267/2000 (Tuel), **di almeno due funzioni** fra quelle indicate dall'articolo 19, comma 1, del DI 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, diverse da quelle indicate dalle lettere f) [organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi] ed g) [progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto

dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione] del medesimo articolo. Il criterio tiene conto di eventuali limiti e vincoli demografici imposti dalla legislazione nazionale e regionale.

Le convenzioni dovranno stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti e disciplinare i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e/o garanzie. Esse dovranno prevedere o la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero, in subordine, attribuire la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opererà in luogo e per conto degli enti partecipanti.

## **2. SVILUPPO TERRITORIALE**

La SNAI prevede che una quota di risorse dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) programmati dalla Regione sia finalizzata all'attuazione di un piano integrato di interventi di sviluppo. Tale piano integrato deve risultare consistente con una chiara idea guida di trasformazione del territorio, da verificare, approfondire e definire a partire da un'analisi del contesto socioeconomico e un esercizio di previsione esplorativa della tendenze evolutive senza intervento (quelle cioè che si può prevedere avranno luogo nel territorio se non interviene la Strategia). Gli interventi finalizzati allo sviluppo del territorio che attingono ai fondi SIE devono risultare congruenti con la programmazione regionale di tali fondi.

## **3. SERVIZI DI CITTADINANZA**

La SNAI prevede che le risorse nazionali stanziare dalle Leggi di stabilità siano finalizzate, in ogni area-progetto, al miglioramento del sistema dei servizi di base alla popolazione e alla sperimentazione di nuove soluzioni nell'organizzazione ed erogazione di essi. I settori di intervento considerati sono: sanità, trasporti e istruzione. Le iniziative nelle aree-progetto sono definite tenendo conto del sistema di programmazione regionale e di ambito, e degli indirizzi e documenti metodologici redatti appositamente per la SNAI dalle competenti amministrazioni centrali di settore.

## **4. DOCUMENTI DI STRATEGIA E ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

Ogni area-progetto impegnata nel percorso SNAI definisce la propria strategia progressivamente, passando per una serie di step successivi e documenti formalizzati. La procedura fissata dal Comitato Aree Interne prevede che siano redatti nell'ordine tre documenti: Bozza di Strategia, Preliminare di Strategia, Strategia d'area. Le caratteristiche salienti di tali documenti sono definite dalle linee guida del Comitato stesso. Ogni documento, una volta redatto, è oggetto di esame e validazione da parte sia del Comitato sia della Regione. Alla conclusione del percorso, una volta messa a punto e approvata la Strategia d'area, l'area-progetto approda alla sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro che rende disponibili le risorse nazionali e regionali per l'attuazione degli interventi inclusi nella Strategia.

### **Art. 2**

#### **(Funzioni conferite; procedimenti di competenza degli enti)**

Ciascun ente aderente individua un referente per l'attuazione della convenzione. L'ente delegato individua un responsabile del procedimento di attuazione della convenzione. L'ente delegato redige e tiene aggiornato il programma di svolgimento del percorso SNAI che specifica fasi, attività, modalità e tempi, dandone tempestiva informazione agli enti aderenti.

Gli organi di controllo interno dei soggetti pubblici sottoscrittori della convenzione hanno, nei riguardi dell'ente delegato, i medesimi poteri di accesso, verifica e controllo di cui dispongono nei riguardi degli enti che li hanno nominati.

### **Art. 3**

#### **(Attività di competenza dei singoli aderenti)**

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nella presente convenzione. Nel caso di mancata collaborazione di un aderente, interviene la conferenza dei Sindaci.

Il coinvolgimento dei soggetti privati nel processo SNAI avverrà in conformità a procedure aperte di consultazione e di manifestazione di interesse, nel rispetto degli istituti di partecipazione democratica contemplati negli statuti dei Comuni. I soggetti privati aderenti alla SNAI partecipano alle fasi di elaborazione dei documenti di strategia senza oneri a carico delle amministrazioni associate.

**Art. 4**  
**(Decorrenza e durata della convenzione)**

La convenzione ha effetti decorrenti dalla data di stipula e termina il 31/12/2020.

**Art. 5**  
**(Spese)**

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, e non è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso d'uso, le spese per la registrazione sono a carico del richiedente.

Data, luogo della sottoscrizione e firma di tutti i partecipanti

Per l'Unione Alta Val Nure .....

Per l'Unione Alta Val d'Arda .....

Per l'Unione Valli Taro e Ceno .....

Per il Comune di Bardi .....

*Segue Allegato: Acquisizione del servizio di assistenza tecnica alla SNAI di cui all'art.1 della convenzione. Piano di riparto*

## ALLEGATO

Acquisizione del servizio di assistenza tecnica alla SNAI  
di cui all'art.1 della convenzione. Piano di riparto (valori in Euro, comprensivi di IVA)

Unione Alta Val Nure	9.550
Unione Alta Val d'Arda	9.550
Unione Valli Taro e Ceno	9.550
Comune di Bardi	1.850
Totale (IVA compresa)	30.500

BOLLA